

Atto di fondazione

Tellico Previdenza 3a

Tellico Previdenza 3a
Bahnhofstrasse 4
Postfach
CH-6431 Schwyz
t +41 58 442 65 00
vorsorge3a@tellico.ch
tellico.ch

valevole 1° ottobre 2020

1 **Nome**

La Telco Banca SA (ente fondatore), con sede a Svitto, ha istituito al nome di
Telco Vorsorge 3a
Telco Prévoyance 3a
Telco Pension solutions 3a
una fondazione ai sensi dell'art. 80 e segg. CC e dell'art. 82 LPP (di seguito denominata
«Fondazione»).

2 **Sede**

La Fondazione ha sede a Svitto. Con il consenso dell'autorità di vigilanza, il consiglio di
fondazione può trasferire la sede in un'altra località della Svizzera.

3 **Vigilanza**

La Fondazione è sottoposta al controllo dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP della
Svizzera centrale (Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, ZBSA).

4 **Scopo**

- 4.1 La Fondazione mira all'attuazione della previdenza individuale vincolata ai sensi dell'art. 82 LPP
tramite la stipula di convenzioni previdenziali con i singoli intestatari della previdenza.
- 4.2 Lo scopo della Fondazione si intende raggiunto nella misura in cui privati aderiscono per loro
iniziativa alla Fondazione mediante stipula di una convenzione previdenziale.
- 4.3 Con riferimento alla convenzione previdenziale la Fondazione può offrire un'assicurazione di
previdenza dei rischi di decesso e invalidità ai sensi dell'art. 1 cpv. 3 OPP 3. A tal fine la
Fondazione può fornire contratti di assicurazione.

5 **Organi**

Gli organi della Fondazione sono:

- il consiglio di fondazione;
- la direzione;
- l'organo di revisione.

6 **Consiglio di fondazione**

- 6.1 Il consiglio di fondazione si compone di almeno tre membri. Fatto salvo l'articolo 6.2, l'ente
fondatore nomina il presidente e gli altri membri del consiglio di fondazione, che può
sostituire in qualsiasi momento. Per il resto il consiglio di fondazione si costituisce da sé. Il
mandato dei membri del consiglio di fondazione ha una durata di tre anni. I membri del
consiglio di fondazione possono essere rieletti. In caso di ritiro anticipato di un membro del
consiglio di fondazione, il suo successore subentra nella durata del mandato del suo
predecessore.
- 6.2 Almeno uno dei membri del consiglio di fondazione non deve far parte dell'ente fondatore né
essere attivo all'interno della direzione o della gestione patrimoniale della Fondazione. Questo
membro non è inoltre autorizzato a detenere diritti economici nei confronti dell'ente fondatore o
dell'azienda che si occupa della direzione o della gestione patrimoniale. Tale membro è
eletto all'unanimità dal consiglio di fondazione.

- 6.3 Il consiglio di fondazione rappresenta la Fondazione verso l'esterno e definisce le persone aventi diritto di firma nonché la relativa modalità di firma. Può essere accordata soltanto la firma collettiva a due membri.
- 6.4 Il consiglio di fondazione si riunisce con una frequenza stabilita in base alla necessità posta dalle attività, tuttavia almeno una volta all'anno, su invito del presidente oppure nel momento in cui un membro del consiglio di fondazione lo richieda per iscritto con menzione delle trattande. Il consiglio di fondazione può deliberare in presenza della maggioranza dei suoi membri.
- 6.5 Il consiglio di fondazione delibera, in linea di principio, con maggioranza semplice dei presenti, purché l'atto di fondazione o un regolamento non preveda una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti decide il presidente con voto preponderante. Se sono presenti solo due membri, le delibere devono essere prese all'unanimità. Qualora nessuno dei membri richieda una consultazione orale, le deliberazioni possono essere prese tramite circolazione degli atti. In questo caso una delibera passa se la maggioranza di tutti i membri approva un'istanza presentata, salvo qualora l'atto o un regolamento preveda una maggioranza qualificata. Il consiglio di fondazione redige un verbale relativo ai propri negoziati e alle deliberazioni.
- 6.6 Il consiglio di fondazione dirige gli affari della Fondazione in base alle prescrizioni di legge, alle disposizioni previste nell'atto di fondazione, ai regolamenti e alle direttive delle autorità competenti.
- 6.7 Il consiglio di fondazione può ricorrere a particolari comitati o commissioni e delegare compiti e funzioni a suddetti o a terzi.

7 Inizio e fine del rapporto di previdenza

Il consiglio di fondazione attua tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo della Fondazione.

In particolare, al consiglio di fondazione spettano le seguenti funzioni e i seguenti compiti:

- a) Emissione, modifica e integrazione dei regolamenti della Fondazione.
- b) Deliberazioni relative agli investimenti del patrimonio della Fondazione.
- c) Determinazione dell'offerta di prodotti.
- d) Accettazione del conto annuale e del rapporto dell'ufficio di revisione.
- e) Riscossione di eventuali commissioni.

8 Regolamenti

- 8.1 Il consiglio di fondazione deve emanare un regolamento d'organizzazione, un regolamento degli investimenti, un regolamento di previdenza e un regolamento delle spese.
- 8.2 I regolamenti possono essere modificati dal consiglio di fondazione nel rispetto dei diritti legali acquisiti dagli intestatari della previdenza.
- 8.3 I regolamenti e le relative modifiche devono essere trasmessi all'autorità di vigilanza.

9 Patrimonio della Fondazione

- 9.1 L'ente fondatore ha destinato alla Fondazione un patrimonio iniziale di CHF 100'000 (valore al momento della fondazione). È ammesso in qualsiasi momento l'apporto di ulteriori donazioni.

- 9.2 Il patrimonio della Fondazione è alimentato dai versamenti degli intestatari della previdenza, dal reddito di capitale, dall'incremento di valore dei titoli e dai versamenti volontari da parte di terzi.
- 9.3 Non è consentito attingere al patrimonio per corrispondere prestazioni, fatta eccezione per quelle erogate a scopi previdenziali.
- 9.4 Il patrimonio è gestito nel rispetto delle prescrizioni federali sugli investimenti sulla base dei principi riconosciuti.
- 9.5 Il patrimonio della Fondazione è destinato esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale degli intestatari della previdenza.
- 9.6 Con riferimento ai suoi debiti la Fondazione risponde esclusivamente tramite il suo patrimonio.
- 10 Direzione aziendale, gestione patrimoniale, anno d'esercizio, conto annuale**
- 10.1 La direzione aziendale della Fondazione può essere svolta dall'ente fondatore. La gestione patrimoniale della Fondazione può essere svolta dall'ente fondatore e / o da gestori patrimoniali esterni.
- 10.2 L'anno d'esercizio della Fondazione corrisponde all'anno civile.
- 11 Ufficio di revisione**
- 11.1 Ogni volta per la durata di un anno d'esercizio, il consiglio di fondazione nomina un ufficio di revisione indipendente esterno che soddisfa i requisiti di legge.
- 11.2 L'ufficio di revisione ha il compito di verificare annualmente la direzione aziendale, la contabilità e gli investimenti patrimoniali della Fondazione e di sottoporre al consiglio di fondazione per approvazione un resoconto di revisione dettagliato sull'esito della sua verifica.
- 11.3 Deve comunicare al consiglio di fondazione eventuali non conformità riscontrate nell'esecuzione del proprio mandato. Se queste non conformità non vengono eliminate entro un termine utile, se necessario l'ufficio di revisione deve informare l'autorità di vigilanza.
- 12 Modifiche**
- Le modifiche all'atto di fondazione vengono richieste dal consiglio di fondazione presso l'autorità competente. Devono essere sottoposte all'ente fondatore per la procedura di consultazione.
- 13 Successione di diritto, risoluzione e liquidazione**
- 13.1 Al passaggio dell'ente fondatore a un successore di diritto o alla fusione dello stesso con un'altra persona giuridica, la Fondazione gli succede, in assenza di delibera contraria da parte del consiglio di fondazione. I diritti e gli obblighi dell'ente fondatore nei confronti della Fondazione passano al successore di diritto.
- 13.2 La Fondazione rimane in essere anche in caso di scioglimento dell'ente fondatore o del relativo successore di diritto.
- 13.3 In caso di risoluzione della Fondazione, il patrimonio della stessa è da utilizzarsi in primis al fine di garantire i diritti legali e regolamentari degli intestatari della previdenza affiliati. Un eventuale saldo rimanente dovrà essere impiegato nell'ambito dello scopo della Fondazione.

La liquidazione viene eseguita dall'ultimo consiglio di fondazione, che resta in carica fino al termine della suddetta, salvo diversamente disposto nel provvedimento risolutivo emanato dall'autorità di vigilanza.

13.4 Sono esclusi una riversione dei mezzi della Fondazione all'ente fondatore o al relativo successore di diritto così come un utilizzo degli stessi a fini diversi da quello della previdenza professionale.

13.5 È fatto salvo il consenso da parte dell'autorità di vigilanza in merito alla risoluzione e alla liquidazione della Fondazione.

14 Iscrizione nel registro di commercio


Questa Fondazione è iscritta nel registro di commercio del Cantone di Svitto con numero CHE-255.173.088.

15 Entrata in vigore

Il presente atto di fondazione è stato approvato dal consiglio di fondazione il 25 agosto 2020 ed entra in vigore alla data della decisione passata in giudicato. Sostituisce l'attuale atto di fondazione nella versione del 31 gennaio 2019.

Schwyz, 25 agosto 2020

Il consiglio di fondazione della Tellco Previdenza 3a



Daniel Greber
Presidente del consiglio di fondazione



Erwin Koller
Membro del consiglio di fondazione

In caso di divergenze nell'interpretazione fa fede il testo tedesco.